IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LXII - Serie V - Vol. IX - Fascicolo V - Maggio 1937

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Lettera Apostolica all'Episcopato sulla situazione religiosa del Messico.

È a Noi ben nota, Venerabili Fratelli, e per il Nostro Cuore Paterno gran motivo di consolazione, la costanza vostra, dei vostri sacerdoti, della maggior parte dei fedeli messicani, nel professare ardentemente la cattolica fede, e nel resistere alle imposizioni di coloro che, ignorando la divina eccellenza della religione di Gesù Cristo e conoscendola solo attraverso le calunnie dei suoi nemici, si illudono di non poter compiere riforme a bene del popolo se non combattendo la religione della grande maggioranza.

Senonchè i nemici di Dio e del suo Cristo sono purtroppo riusciti anche ad avvincere molti tiepidi o pavidi: i quali, pur adorando Iddio nell'intimo della loro coscienza, tuttavia, sia per rispetto umano, sia per timore di mali terreni, si rendono, almeno materialmente partecipi della scristianizzazione di un popolo che alla religione deve le sue più belle glorie.

Di fronte a tali apostasie o debolezze, che profondamente Ci affliggono, anche più lodevole e meritoria Ci appare la resistenza al male e la franca professione di Fede di quei numerosissimi fedeli che Voi, Venerabili Fratelli, e con Voi il Vostro Clero, illuminate e guidate con la sollecitudine pastorale non meno che con lo splendido esempio della vita. Questo Ci conforta nelle Nostre amarezze e Ci dà affidamento a bene sperare per l'avvenire della Chiesa Messicana; la quale, rinvigorita da tanto eroismo e sostenuta dalle preghiere e dalle sofferenze di tante anime elette, non può perire; dovrà anzi rifiorire più vegeta e più rigogliosa.

Ora, appunto per ravvivare la Vostra fiducia nell'aiuto divino e per incoraggiarvi a continuare nella pratica di una vita cristiana e fervorosa, Noi vi indirizziamo questa lettera, e ne prendiamo occasione per ricordarvi come, nelle presenti circostanze e difficoltà, i mezzi più efficaci per una restaurazione cristiana sono anche tra Voi

anzitutto la santità dei Sacerdoti e in secondo luogo l'accurata formazione dei laici, tale da poterli associare nella valida cooperazione all'apostolato gerarchico, tanto più necessaria nel Messico e per la vastità del territorio e per le altre condizioni a tutti note.

L'incremento delle vocazioni sacerdotali.

Il Nostro pensiero pertanto corre in primo luogo a quelli che devono essere la luce che illumina, il sale che conserva il buon fermento che penetra tutta la massa dei fedeli, cioè ai Vostri Sacerdoti.

Veramente Noi sappiamo già con quanta tenacia ed a costo di quali sacrifici Voi curate, Venerabili Fratelli, la cernita e l'incremento delle vocazioni sacerdotali, in mezzo a difficoltà di ogni sorta, ben persuasi, come siete, di provvedere così ad un problema vitale, anzi al più vitale problema per l'avvenire di codesta Chiesa. Così di fronte alla impossibilità quasi assoluta di avere oggi nella vostra patria Seminari ben ordinati e tranquilli, Voi avete trovato in quest'alma Città, per i Vostri Chierici, un rifugio largo e affettuoso nel Collegio Pio Latino Americano, il quale ha formato già e va formando alla scienza e alla virtù tanti benemeriti sacerdoti e che per la sua opera preziosa è a Noi particolarmente caro. Ma non essendo in moltissimi casi possibile inviare i Vostri alunni fino a Roma, Vi siete opportunamente adoperati per trovare un asilo nella ospitalità di una grande nazione vicina.

Nel congratularCi con Voi, per la lodevole impresa, che sta diventando una consolante realtà, esprimiamo di nuovo la Nostra riconoscenza a tutti coloro che sono stati larghi con Voi di ospitalità e di aiuto.

E con paterna insistenza ricordiamo ancora in quest'occasione il Nostro preciso volere che sia illustrata e spiegata convenientemente, non solo ai Chierici ma a tutti i Sacerdoti, la Nostra Enciclica *Ad Catholici Sacerdotii*, la quale espone il Nostro pensiero su questo, che è il più grave e il più importante fra i gravi ed importanti argomenti da Noi trattati.

La collaborazione del laicato.

Formati così i Sacerdoti Messicani secondo il Cuore di Cristo, essi sentiranno che nelle attuali condizioni della loro Patria — già ricordate nella Lettera Apostolica *Paterna sane sollicitudo* del 2 febbraio 1926 — e che sono così simili a quelle dei primi tempi della Chiesa — quando gli Apostoli facevano appello alla collabo-

razione dei laici — ben ardua cosa sarebbe guadagnare a Dio tante anime senza l'ausilio provvidenziale che prestano i laici mediante l'Azione Cattolica. Tanto più che tra questi la Grazia prepara non di rado anime generose, pronte alla più preziosa attività, quando trovino in un Clero dotto e santo una conveniente comprensione e guida.

Adunque ai Sacerdoti Messicani, che hanno dedicato tutta la loro vita a servizio di Gesù Cristo, della sua Chiesa e delle anime, rivolgiamo il primo e più caldo appello, affinchè vogliano generosamente assecondare le Nostre e Vostre sollecitudini per il progresso dell'Azione Cattolica, dedicando ad essa le migliori loro forze e le diligenze più opportune.

I metodi di una efficace collaborazione dei laici all'azione vostra ed all'apostolato non verranno mai a scarseggiare, se i sacerdoti si daranno premura di coltivare il popolo cristiano con una saggia direzione spirituale e con una accurata istruzione religiosa, non diluita in vani discorsi, ma nutrita di sana dottrina attinta alle Sacre Scritture e piena di forza e di unzione.

Ben è vero che non tutti comprendono appieno la necessità di questo santo apostolato del laicato cattolico, sebbene fin dalla prima Nostra Enciclica *Ubi Arcano Dei* Noi abbiamo dichiarato che essa appartiene innegabilmente al ministero pastorale ed alla vita cristiana.

Ma poichè, come già accennammo, Ci dirigiamo a Pastori che debbono riconquistare un gregge così provato e talvolta disperso, più che mai Vi raccomandiamo di servirvi di quei laici ai quali, come a pietra viva della Santa Casa di Dio, San Pietro attribuiva una arcana dignità, che li fa in qualche modo partecipi di un sacerdozio santo e regale (*I Petr.*, II, 9).

Ogni cristiano, infatti, che comprende la sua dignità e sente la sua responsabilità di figlio della Chiesa e di membro del Corpo mistico di Gesù Cristo — *multi unum corpus sumus in Christo, singuli autem alter alterius membra* (*Rom.*, XII, 5) — non può non riconoscere che fra tutte le membra di questo Corpo deve esistere una comunicazione reciproca di vita e solidarietà di interessi.

Di qui il dovere di ciascuno in ordine alla vita ed all'incremento di tutto l'organismo *in aedificationem Corporis Christi*; di qui ancora l'efficace contributo di ciascun membro alla glorificazione del Capo e del suo Corpo mistico (*Ephes.*, IV, 12-16).

Da questi chiari e semplici principii, quali consolanti deduzioni, quali luminose direttive non scaturiscono per molte anime, ancora incerte e diffidenti, ma desiderose di orientare il loro ardore, quali

incitamenti a contribuire alla diffusione del Regno di Cristo e alla salvezza delle anime!

È evidente per altro che l'apostolato così compreso non proviene da un impulso puramente naturale all'azione, ma è frutto di una solida formazione interiore: è la necessaria espansione di un amore intenso a Gesù Cristo e alle anime, redente dal suo Sangue prezioso, che si attua nello studio di imitarne la vita di preghiere, di sacrificio, di zelo inestinguibile.

Questa imitazione di Cristo susciterà molteplici forme di apostolato in tutti i campi, dovunque le anime sono in pericolo o sono compromessi i diritti del Re divino. Si estenderà pertanto questa Azione Cattolica a tutte le opere di apostolato che in qualsiasi modo rientrino nella divina missione della Chiesa, e quindi penetrerà come nell'animo degli individui così nel santuario della famiglia, nella scuola e nella stessa vita pubblica.

La scelta dei dirigenti.

Nè la vastità del compito dovrà farvi ricercare maggiormente il numero che non la qualità dei collaboratori. Secondo l'esempio del Divin Maestro, che volle premettere a pochi suoi anni di lavoro apostolico una lunga preparazione, e si restrinse a formare nel Collegio Apostolico, non molti ma scelti strumenti per la successiva conquista del mondo, così anche Voi, Venerabili Fratelli, curerete in primo luogo la formazione soprannaturale dei vostri dirigenti e propagandisti, senza troppo impensierirvi nè affliggervi se saranno da principio un *pusillus grex* (Luca, XII, 32).

E poichè sappiamo che Voi già state lavorando in questo senso, Vi esprimiamo il Nostro compiacimento per avere già scrupolosamente scelti e premurosamente formati buoni collaboratori, che porteranno con la parola e con l'esempio il fervore della vita e dell'apostolato cristiano nelle diocesi e nelle parrocchie.

Questo vostro lavoro riuscirà certo solido e profondo, alieno dalla pubblicità, dal rumore, da forme clamorose, operante nel silenzio, anche senza frutti molto appariscenti od immediati: a guisa del seme, che nell'apparente riposo sotterra, prepara la nuova pianta rigogliosa.

D'altra parte la formazione spirituale e la vita interiore, che fomentate in questi vostri collaboratori, li metteranno in guardia dai pericoli e dalle possibili deviazioni. Tenendo presente il fine ultimo dell'Azione Cattolica, che è la santificazione delle anime, secondo il precetto evangelico: *quaerite primum Regnum Dei* (Luca,

XII, 31), non si correrà il rischio di sacrificare i principii a fini immediati secondari e non si dimenticherà mai a quel fine supremo si debbono subordinare anche le opere sociali ed economiche e le iniziative caritatevoli.

Il Signor Nostro Gesù Cristo ce lo insegnò con l'esempio; perchè anche quando, nella ineffabile tenerezza del suo Cuore Divino che Gli faceva esclamare: *Misereor super turbam... nolo eos remittere jeiunos, ne forte deficiant in via* (Marco, VIII, 2-3), guariva le infermità del corpo e sovveniva ai bisogni temporali, aveva sempre di mira il fine supremo della sua Missione, cioè la gloria del Padre suo e la salute eterna delle anime.

Le opere di giustizia sociale per il miglioramento degli operai.

Non sfuggono pertanto all'attività dell'Azione Cattolica le così dette opere sociali, in quanto mirano ad attuare i principii della giustizia e della carità, e in quanto sono mezzi per avvicinare le moltitudini, giacchè spesso non si giunge alle anime se non mediante il sollievo delle miserie corporali e delle necessità economiche. Il che Noi stessi, come già il Nostro Predecessore di s. m. Leone XIII, raccomandammo più volte. Ma è pur vero che, se l'Azione Cattolica ha il dovere di preparare uomini adatti per dirigere tali opere e di segnarne i principii che devono guidare con le norme e le direttive attinte alle genuine fonti delle Nostre Encicliche, non deve tuttavia assumerne la responsabilità in quella parte puramente tecnica, finanziaria, economica, che sta fuori dalle sue competenze e dalle sue finalità.

Di fronte alle frequenti accuse fatte alla Chiesa di essere indifferente ai problemi sociali, o inetta a risolverli, non si resti dal proclamare che soltanto la dottrina e l'opera della Chiesa, assistita com'è dal Divino suo Fondatore, può portare rimedio ai gravissimi mali che travagliano l'umanità.

A Voi dunque (come avete dimostrato di volere fare) spetta l'attingere a questi principii fecondi le norme sicure, per risolvere le gravi questioni sociali nelle quali oggi si dibatte la vostra Patria, quali sono, ad esempio, il problema agrario, la riduzione dei latifondi, il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e delle loro famiglie.

Così, pur mettendo sempre in salvo l'essenza dei diritti primari e fondamentali quali, ad esempio, il diritto di proprietà, ricorderete come talvolta il bene comune imponga restrizioni a tali diritti

e un ricorso più frequente che in passato, alle applicazioni della giustizia sociale.

A tutela della dignità della persona umana può occorrere talvolta di denunciare e biasimare arditamente condizioni di vita ingiuste e indegne; nello stesso tempo però bisognerà guardarsi, sia dal legittimare la violenza col pretesto di portare rimedio ai mali del popolo, sia dall'ammettere e favorire quelle rapide e violente mutazioni di condizioni secolari della società, che possono portare a effetti più funesti del male stesso, al quale si voleva porre riparo.

Questo intervento nella questione sociale Vi porterà altresì ad occuparvi con zelo particolare della sorte di tanti poveri operai, che troppo facilmente divengono preda di una propaganda scristianizzatrice, col miraggio di vantaggi economici presentati alle loro menti quasi mercede della loro apostasia da Dio e dalla Sua Chiesa.

Se amate veramente l'operaio (e dovete amarlo perchè le sue condizioni di vita maggiormente si avvicinano a quelle del Divino Maestro) dovete assisterlo materialmente e religiosamente. Materialmente, procurando che sia a suo favore praticata non solo la giustizia sociale, cioè tutte quelle provvidenze che mirano a sollevarne la condizione di proletario; religiosamente poi, ridandogli i conforti religiosi, senza i quali egli si dibatterà in un materialismo che lo abbrutisce e lo degrada.

L'ASSISTENZA DEI « CAMPESINOS » E DEGLI EMIGRATI.

Non meno grave, nè meno urgente è un altro dovere: quello della assistenza religiosa ed economica dei « campesinos », ed in genere di quella parte non piccola di Vostri figli che formano la popolazione, per lo più agricola, degli Indii. Sono milioni di anime, pur esse redente da Cristo, da Lui affidate alle Vostre cure e di cui Vi chiederà conto un giorno; sono milioni di individui spesso in così tristi e miserevoli condizioni di vita, da non avere nemmeno quel minimo di benessere indispensabile per tutelare la stessa dignità umana. Vi scongiuriamo, Venerabili Fratelli, nelle viscere della Carità di Cristo, ad aver cura particolare di cotesti figli, ad incoraggiare il Vostro clero a dedicarsi con sempre crescente zelo alla loro assistenza e ad interessare tutta l'Azione Cattolica messicana a quest'opera di redenzione morale e materiale.

Nè possiamo qui omettere un accenno a un dovere che in questi ultimi anni va sempre crescendo d'importanza: l'assistenza ai messicani emigrati all'estero, i quali, sradicati dalla loro terra e dalle loro tradizioni, più facilmente divengono preda della insidiosa pro-

paganda di emissari, che cercano di indurli ad apostatare dalla loro Fede. Un accordo con i Vostri zelanti confratelli, degli Stati Uniti d'America, procurerà una cura più diligente ed organizzata da parte del Clero locale ed assicurerà agli emigrati messicani quelle provvidenze economiche e sociali che sono così sviluppate nella Chiesa Nord-Americana.

La formazione religiosa degli studenti.

Se l'Azione Cattolica non può trascurare le classi più umili e più bisognose, degli operai, dei contadini, degli emigrati, ha in altri campi non meno gravi ed imprescindibili doveri; fra l'altro essa deve con sollecitudine tutta particolare occuparsi degli studenti, che un giorno avranno come professionisti una grande influenza nella Società e forse anche copriranno cariche pubbliche. Alla pratica della religione cristiana, alla formazione dell'indole e della coscienza cattolica, che sono elementi fondamentali per tutti i fedeli, dovete associare una speciale ed accurata educazione e preparazione intellettuale, appoggiata alla filosofia cristiana, quella cioè che con tanta verità fu detta filosofia perenne. Oggi, infatti, una solida ed adeguata istruzione religiosa sembra ancora più necessaria che in altri tempi, data la contraria tendenza sempre più generale della vita moderna alle esteriorità, la riluttanza e difficoltà alla riflessione e al raccoglimento, anzi la propensione, anche nella vita religiosa, a lasciarsi guidare più dal sentimento che dalla ragione.

Quello che lodevolmente fa l'Azione Cattolica in altri paesi per la formazione culturale e per ottenere che la istruzione religiosa abbia il primato intellettuale fra gli studenti e laureati cattolici, desideriamo ardentemente che si faccia, nella misura del possibile, anche tra di Voi, adattando l'istruzione alle particolari condizioni, necessità e possibilità della Vostra Patria.

Ci dànno molta fiducia per un migliore avvenire del Messico gli universitari che militano nell'Azione Cattolica e non dubitiamo che essi corrisponderanno alle Nostre speranze. È evidente che essi sono parte, e parte importante, di questa Azione Cattolica e che Ci sta così a cuore, quali siano le sue forme organizzative, che dipendono in gran parte da condizioni e circostanze locali, varianti da paese a paese. Questi universitari, anzi, non solo Ci assicurano, come dicemmo, le più valide speranze di un domani migliore, ma oggi stesso possono rendere effettivi servizi alla Chiesa e alla Patria, sia con l'apostolato che compiono tra i loro compagni, sia dando ai vari rami e alle varie organizzazioni dell'Azione Cattolica capaci e illuminati dirigenti.

L'EDUCAZIONE DEI FANCIULLI.

Le speciali condizioni della Vostra Patria Ci obbligano a richiamarvi la necessaria, doverosa, imprescindibile cura dei fanciulli, la cui innocenza è insidiata, la cui educazione e formazione cristiana è messa a così dura prova.

A tutti i cattolici messicani si impongono due gravi precetti: l'uno negativo, che è di tenere quanto è possibile lontani i fanciulli dalla scuola empia e corruttrice; l'altro positivo, che è di procurare ad essi una conveniente, accurata assistenza ed istruzione religiosa. Sul primo punto, così grave e delicato, abbiamo già avuto, anche recentemente, occasione di farvi conoscere il Nostro pensiero. Per quanto poi riguarda l'istruzione religiosa, sebbene conosciamo con quanta insistenza Voi stessi l'abbiate raccomandata ai Vostri Sacerdoti e ai Vostri fedeli, pur vi ripetiamo che, essendo questo uno fra i più importanti e capitali problemi di oggi per la Chiesa Messicana, è necessario che quanto si fa lodevolmente in alcune diocesi si estenda a tutte le altre, in modo che i Sacerdoti e i militi dell'Azione Cattolica si applichino con ogni ardore e senza badare ad alcun sacrifizio a conservare a Dio e alla Chiesa questi piccoli, per i quali il Divino Salvatore ha mostrato tanta predilezione.

L'avvenire di queste giovani generazioni — ve lo ripetiamo con tutta l'angoscia del Nostro cuore paterno — desta in Noi le più vive sollecitudini e le più gravi ansietà. Sappiamo a quali pericoli sia esposta oggi più che mai la fanciullezza e la gioventù, dappertutto, ma in particolar modo nel Messico, dove una stampa immorale e antireligiosa pone nei loro cuori i germi della loro apostasia da Gesù Cristo. Per rimediare a tanta iattura e premunire i Vostri giovani da siffatti pericoli occorre che tutti gli espedienti legali e tutte le forme organizzative siano poste in atto, come, ad esempio, le Leghe di Padri di famiglia, i Comitati di moralità e di vigilanza sulle pubblicazioni e di censura dei cinematografi.

Per quello che riguarda la difesa individuale dei singoli, Noi ben sappiamo, per testimonianza che Ci perviene da tutto il mondo, che il militare nelle file dell'Azione Cattolica costituisce il presidio migliore contro le insidie del male, la più bella scuola di virtù e di purezza, la più efficace palestra di fortezza cristiana. Proprio questi giovani, rapiti dalla bellezza dell'ideale cristiano, sostenuti dall'aiuto divino che si assicurano con la preghiera e con i Sacramenti, si dedicheranno con ardore e con gioia alla conquista delle anime dei loro compagni, raccogliendo consolante messe di bene.

LIMITI, MEZZI E SCOPO NELLA DIFESA DELLE LIBERTÀ NECESSARIE.

In ciò abbiamo un'altra prova che, di fronte ai bisogni così grandi del Messico, l'Azione Cattolica non si può dire opera di secondaria importanza. Qualora dunque essa, che è educatrice delle coscienze e formatrice delle doti morali, venisse comunque posposta ad altra opera estrinseca di qualsiasi specie, anche se si trattasse di sorgere a difesa delle necessarie libertà religiose e civili, si commetterebbe un ben doloroso abbaglio; perchè la salute del Messico, come di ogni altra società umana, è posta anzitutto nella eterna, immutabile dottrina evangelica e nella pratica sincera della morale cristiana.

Stabilita questa graduazione di valori e di attività, deve peraltro ammettersi che la vita cristiana per svolgersi ha bisogno pure di ricorrere a mezzi esterni e sensibili; che la Chiesa, essendo una Società di uomini, richiede, rispetto alla naturale esigenza della vita e del suo necessario incremento, una legittima libertà d'azione e che i suoi fedeli hanno diritto di trovare nella società civile possibilità di vivere in conformità ai dettami della loro coscienza.

È quindi naturale che, quando le più elementari libertà religiose e civili vengono impugnate, i cittadini cattolici non si rassegnino senz'altro a rinunziarvi. Tuttavia la rivendicazione anche di questi diritti, di queste libertà, potrà essere più o meno opportuna, più o meno energica, a seconda delle circostanze.

Voi avete più di una volta ricordato ai vostri fedeli che la Chiesa è fautrice di ordine e di pace, anche a costo di gravi sacrifici, e che condanna ogni ingiusta insurrezione o violenza contro i poteri costituiti. D'altra parte fra di Voi si è pure detto che, qualora questi poteri insorgessero contro la giustizia e la verità al punto di distruggere le fondamenta stesse dell'Autorità, non si vedrebbe come dover condannare quei cittadini che si unissero per difendere con mezzi leciti ed idonei se stessi e la Nazione, contro chi si vale del potere pubblico per trarla a rovina.

Se la soluzione pratica dipende dalle circostanze concrete, dobbiamo tuttavia da parte Nostra ricordarvi alcuni principii generali, da tener sempre presenti, e cioè:

1° che queste rivendicazioni hanno ragione di mezzo, o di fine relativo, non di fine ultimo ed assoluto;

2° che, in ragione di mezzo, devono essere azioni lecite e non intrinsecamente cattive;

3° che, se vogliono essere mezzi proporzionati al fine, devono

usarsi solo nella misura in cui servono ad ottenere o rendere possibile in tutto o in parte, il fine, ed in modo da non recare alla comunità danni maggiori di quelli che si vorrebbero riparare;

4° che l'uso di tali mezzi e l'esercizio dei diritti civici e politici nella loro pienezza, abbracciando anche problemi di ordine puramente materiale e tecnico, o di difesa violenta, non entra in alcun modo nei compiti del Clero e dell'Azione Cattolica come tali; benchè ad essi, peraltro, appartenga preparare i cattolici a far retto uso dei loro diritti ed a propugnarli per tutte le vie legittime, secondo la esigenza del bene comune;

5° il Clero e l'Azione Cattolica — essendo per la loro missione di pace e di amore consacrati ad unire tutti gli uomini in *vinculo pacis* (*Ephes.*, IV, 3) — devono contribuire alla prosperità della Nazione, specialmente fomentando l'unione dei cittadini e delle classi sociali per mezzo della Carità di Cristo e collaborando a tutte le iniziative sociali che non siano in contrasto con il dogma o la legge morale cristiana.

Del resto, questa stessa attività civile dei cattolici messicani, svolta con uno spirito così nobile ed elevato, otterrà risultati tanto più efficaci quanto più i cattolici stessi avranno quella visione soprannaturale della vita, quella educazione religiosa e morale e quello zelo ardente per la dilatazione del Regno di Nostro Signore Gesù Cristo che l'Azione Cattolica si propone di dare.

Una felice coalizione di coscienze che non intendono rinunziare alla libertà rivendicata loro da Cristo (*Gal.*, IV, 31) quale potere o forza umana potrebbe aggiogarle al peccato? Quali pericoli, quali persecuzioni, quali prove potrebbero separare anime così temprate dalla Carità di Cristo? (*Rom.*, VIII, 35).

Questa retta formazione del perfetto cristiano e cittadino in cui il soprannaturale nobilita tutte le doti ed azioni e le esalta, contiene anche, come è naturale, il compimento dei doveri civili e sociali. Di fronte agli avversari della Chiesa, S. Agostino proclamava a lode dei suoi fedeli: « Datemi tali padri di famiglia, tali figli, tali padroni, tali sudditi, tali mariti, tali spose, tali uomini di governo, tali cittadini, come quelli che forma la dottrina cristiana, e se non potete darli, confessate che questa dottrina cristiana, se si pratica, è la salvezza dello Stato » (*Epist.*, 138, c. 2).

Così, un cattolico si guarderà, ad esempio, di trascurare il suo diritto di voto quando viene a repentaglio il bene della Chiesa o della Patria.

Nè potrà darsi il pericolo di vedere cattolici che per l'esercizio delle attività civiche e politiche si organizzano in gruppi partico-

lari, talvolta contrastanti tra di loro od anche contrari alle direttive dell'autorità ecclesiastica. Ciò sarebbe un accrescere la confusione e un disperdere le forze, a tutto detrimento sia dello sviluppo dell'Azione Cattolica sia della causa stessa che si vorrebbe difendere.

Istituzioni ausiliarie.

Già abbiamo accennato ad attività che, sebbene non contrastanti, sono certo al di fuori dell'Azione Cattolica, come sarebbero quelle di partito politico, o quelle prettamente economico-sociali. Ma esistono molte altre benefiche attività — come le Leghe di Padri di Famiglia, per la difesa delle libertà scolastiche e dell'insegnamento religioso, l'Unione di cittadini per la difesa della famiglia e della santità del matrimonio, e della pubblica moralità — che si possono riordinare attorno al nucleo centrale dell'Azione Cattolica. Essa infatti non si irrigidisce in schemi fissi; coordina, anzi, come attorno ad un centro irradiatore di luce e di calore, altre iniziative ed istituzioni ausiliarie, che pur godendo di una giusta autonomia e di una opportuna libertà di azione, necessarie per il raggiungimento dei loro fini specifici, sentono però il bisogno di seguirne le direttive programmatiche.

Ciò vale soprattutto per la Vostra così estesa Nazione, ove la varietà dei bisogni e delle condizioni locali può richiedere che, pur sulla base di principii comuni, si usino diversi metodi di organizzazione e si abbiano anche diverse soluzioni pratiche, ma egualmente giuste, di uno stesso problema.

Spetterà a Voi, Venerabili Fratelli, collocati dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio, dare l'ultima decisione pratica in questi casi, alla quale i fedeli presteranno docilità e fedeltà secondo le vostre direttive. Il che Ci sta sommamente a cuore, perchè la retta intenzione e l'obbedienza, sempre e da per tutto, sono le condizioni indispensabili per attirare le benedizioni divine sul ministero pastorale e sulla Azione Cattolica e a determinare quell'unità di indirizzo e quella fusione di energie che sono un presupposto indispensabile alle fecondità dell'apostolato. Scongiuriamo pertanto con tutto l'animo Nostro i buoni cattolici messicani ad avere cara l'obbedienza e la disciplina. « Oboedite Praepositis vestris et subiacete eis. Ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri ». E sia obbedienza piena di gioia e stimolatrice delle migliori energie; « ut cum gaudio hoc faciant et non gementes » (*Heb.*, XIII, 17). Chi obbedisce solo a malincuore e come per forza, sfogando l'interno risentimento in amare critiche contro i superiori ed i compagni di

lavoro, contro tutto ciò che non è secondo il proprio modo di vedere, allontana le benedizioni divine, infrange il nerbo della disciplina e distrugge là dove si dovrebbe costruire.

Insieme con l'obbedienza e la disciplina Ci piace ricordare quegli altri doveri di carità universale che Ci vengono suggeriti da S. Paolo in quello stesso Cap. IV della *Lettera agli Efesini,* che abbiamo già citato e che dovrebbe essere la norma fondamentale di tutti quelli che lavorano nell'Azione Cattolica: « Obsecro itaque vos ego vinctus in Domino, ut digne ambuletis ... cum omni humilitate et mansuetudine, cum patientia, supportantes invicem in charitate, solliciti servare unitatem Spiritus in vinculo pacis. Unum corpus et unus Spiritus » (*Ephes.,* IV, 1-4).

Ai Nostri carissimi figli Messicani, che sono tanta parte delle cure e delle sollecitudini affettuose del Nostro Pontificato, rinnoviamo l'appello alla virtù, alla carità, alla pace, nel lavoro apostolico dell'Azione Cattolica, che dovrà ridonare Cristo al Messico e sostituirvi la pace e la prosperità anche temporale.

I Nostri voti e le Nostre preghiere deponiamo ai piedi della vostra celeste Patrona invocata sotto il titolo di N. S. di Guadalupue, che nel suo Santuario suscita tuttora l'amore e la venerazione di ogni messicano. A Lei, che sotto questo titolo è venerata e benedetta anche in quest'Alma Città, dove anzi Noi stessi erigemmo una parrocchia dedicata in Suo onore, chiediamo ardentemente che esaudisca i Nostri e Vostri Voti, per il prospero avvenire del Messico, della pace di Cristo nel Regno di Cristo. Con questi voti e con questi sentimenti impartiamo di tutto cuore a Voi, ai Vostri Sacerdoti, all'Azione Cattolica Messicana, a tutti i diletti figli del Messico, a tutta la Nobile Nazione Messicana una specialissima Apostolica Benedizione.

Sia questa Nostra Lettera un pegno di risurrezione spirituale pel Vostro paese, come abbiamo voluto datarla per la Pasqua di Risurrezione, quale paterno auspicio che, siccome siete stati così vivamente partecipi dei patimenti di Cristo, così sarete del pari partecipi della sua risurrezione.

Dato in Roma, presso S. Pietro, nella festa della Pasqua di Risurrezione, il 28 marzo 1937, anno XVI del Nostro Pontificato.

PIUS PAPA XI

NOTE DI DIRITTO CANONICO

De superiore potestatem coactivam habente.

Can. 2223, § 1. *In poenis applicandis judex nequit poenam determinatam augere, nisi extraordinaria adjuncta aggravantia id exigant.*

§ 2. *Si lex in statuenda poena ferendae sententiae facultativis verbis utatur, committitur prudentiae et conscientiae judicis eam infligere, vel si poena fuerit determinata, temperare.*

§ 3. *Si vero lex utatur verbis praeceptivis, ordinarie poena infligenda est; sed conscientiae et prudentiae judicis vel superioris committitur:*

1° *Poenae applicationem ad tempus magis opportunum differre, si ex praepropera rei punitione majora mala eventura praevideantur;*

2° *A poena infligenda abstinere, si reus perfecte fuerit emendatus, et scandalum reparaverit aut sufficienter punitus sit, vel puniendus praevideatur poenis auctoritate civili sancitis;*

3° *Poenam determinatam temperare, vel loco ipsius aliquod remedium poenale adhibere, aut aliquam poenitentiam injunger, si detur circumstantia imputabilitatem notabiliter minuens, vel habeatur quidem rei emendatio aut inflicta a civili auctoritate castigatio, sed judex vel superior opportunam praeterea ducat mitiorem aliquam punitionem.*

§ 4. *Poenam latae sententiae declarare generatim committitur prudentiae superioris; sed sive ad instantiam partis cujus interest, sive bono communi id exigente, sententia declaratoria dari debet.*

Fin qui del potere d'infliggere pene: a questo canone delle norme da osservare nell'applicazione delle pene. Il giudice e il superiore, rispettivamente ai propri uffici, vi sono considerati.

È del giudice « *legem... applicare, benedicere quod conforme juri constituto et aequitati est* » (Lega, *De Iud.*, 78). Questo, dietro convinzione di far giustizia, canone 1869, in base agli elementi di prova acquisiti alla causa. È detto alla leg. 79, § 1 *De Iudiciis*: « *Iudex prout religio* (1) *suggerit sententiam professe debet* ».

Nel superiore ecclesiastico la giurisdizione implica potere legislativo, *giudiziario*, coercitivo. Trattandosi di sola *applicazione*, è chiaro che qui si considerano pene già stabilite (2) per legge (vedi il can. 24), pene cioè *a jure:* sia *latae*, sia *ferendae sententiae* (can. 2217).

È detto: § 1. *In poenis applicandis judex nequit poenam determinatam augere nisi extraordinaria adjuncta aggravantia id exigant.*

Il giudice ha davanti a sè la legge, e non è qui luogo che a ministero d'esecuzione (3). Non gli è quindi consentito di dare a un delitto apprezza-

---

(1) *Religio* vale *coscienza*, cfr. De Mauri, op. cit., p. 123.

(2) « Praecepta singulis data . . . judicialiter urgeri nequeunt », can. 24.

(3) Ciò che non esclude quanto al can. 2219. Vedi sopra, *Della interpretazione usuale*, ivi.

mento diverso da quello che gli ha dato il legislatore. Conseguenza prima del principio: non accrescere la pena. Bisogna però che questa sia *determinata;* canone 2217, § 1: quando è tale si ha una precisazione approssimativamente esatta del pensiero e dell'intento del legislatore. « *Bonus* iudex nihil ex arbitrio suo facit, sed juxta leges », can. 4, can. 3, q. 7.

Perchè però è al fatto che *autoritativamente* il giudice applica il diritto, e lo stesso legislatore prevede in ogni singola *specie* di delitto la possibilità di circostanze attenuanti o aggravanti, Tit. II, h. l., in questo luogo egli consente eccezione alla norma stabilita, quando si avverino *straordinarie aggravanti*. Il che vale sia che la pena determinata appartenga alle *latae* o *ferendae sententiae.*

In presenza di straordinarie aggravanti, il giudice può accrescere la pena determinata. Vedi quanto fu detto oltrechè al cit. Tit. II, al canone 2218, § 1, ancora. C. P. I., art. 132: « Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi... ». È detto al canone 36, D. L.: « Quod si in definito tempore negligentiores... extiterint... protelandae... poenitentiae tempus, in potestate maneat sacerdotis ». È provvisto al diritto costituito e alle esigenze della giustizia.

§ 2. *Si lex in statuenda poena ferendae sententiae facultativis verbis utatur, committitur prudentiae et conscientiae judicis eam infligere, vel, si poena fuerit determinata, temperare.*

Talora il legislatore nè determina la qualità della pena, nè fa il precetto assoluto che venga inflitta; dice semplicemente, ad es., come al canone 2357, § 1: « Praeter alias poenas quas Ordinarius infligendas judicaverit ». In questo caso il giudice può astenersi dall'infliggerla.

Se invece la pena è determinata, e facoltative sono le parole del precetto, ad esempio, al canone 2412: « ... Si res ferat, officii privatione ab Ordinario loci (Rel. Antistitae) puniantur » (1) può il giudice temperare la pena, con una semplice, ad esempio, sospensione temporanea dal medesimo. È in queste pene *ferendae sententiae* che ha il suo esercizio più ampio l'arbitrio del giudice.

Il cap. 1, X, *De clericis pugnantibus in duello*, V, 14, dice: « Quantumcumque... enormis excessus; evadere potest (clericus) depositionis sententiam... si episcopus... duxerit dispensandum... dummodo homicidium vel membrorum deminutio (in duello) non fuerit subsecuta ».

Riguarda le pene *ferendae sententiae* anche il seguente:

§ 3. *Si vero lex utatur verbis praeceptivis ordinarie poena infligenda est; sed conscientiae et prudentiae judicis vel superioris committitur* etc.

Se al contrario di quanto sopra la legge usa parole precettive, la pena *ferendae sententiae*, sia essa *determinata* o *indeterminata*, in via *ordinaria* dev'essere inflitta; ma secondo casi e circostanze varie inferiormente descritti, con dati poteri discrezionali, che il giudice o supe-

---

(1) Vedi ai canoni citati il mio: *I canoni penali*, 2ª ediz. Torino, Marietti.

riore useranno secondo coscienza e prudenza. Vedi, ad esempio, al canone 2331, § 2: « ...Beneficiis... clerici... officio... religiosi priventur ».

È da una parte garentito il rispetto alla mente del legislatore (canone 2220, § 1) che esprimendosi in senso di comando fa intendere che, nella maggior parte dei casi, vuole castigato il tal delinquente: è d'altra parte molto concesso al prudente arbitrio di chi eseguisce, perchè il legislatore non assegna pena *latae sententiae.*

Ben dice il prof. Sole: « Attenta indole juris canonici etiam quando lex utitur verbis praeceptivis multum committitur prudentiae judicis vel superioris », loc. cit. 94.

Ciò che è conforme, infatti, all'antico diritto, giusta il cit. c. 4, X, *De off. et pot. jud del.*, I, 29. « Si tale fuerit negotium, quod certa exinde poena in canonibus exprimatur, eandem infligas, alioquin ipsos pro delicti qualitate et causae secundum tuum arbitrium punire procures ».

Quando il giudice o superiore eseguono, anche temperandolo, il precetto della legge circa le pene *ferendae sententiae,* usano sentenza *condannatoria,* che viene eseguita allorchè — *transit in rem judicatam* — canone 1917, § 1. Vedi Lega, *De del. et poen.*, n. 85; Lombardi, op. cit., III, pag. 226-331.

1° *Poenae applicationem ad tempus magis opportunum differre si ex praepropera rei punitione majora mala eventura praedideantur.*

Il giudice e il superiore sono facoltizzati a differire la sentenza di condanna se da una immediata repressione sono prevedibili mali maggiori. È usato in questo caso riguardo non al reo, ma al pubblico bene. Nel delitto l'intento del legislatore ecclesiastico vede col danno del privato il danno del pubblico. La pena che ad entrambi si porta, verrebbe meno al suo scopo, se l'uno o l'altro per la inopportunità della sua inflizione venisse ad aggravare. Il dilazionarla, mentre non priva il delinquente dell'effetto medicinale e correttivo intrinseco alla stessa (canoni 2215, 2216) assicura, nel caso, l'esemplarità della pubblica vendetta.

2° *A poena infligenda abstinere, si reus perfecte fuerit emendatus, et scandalum reparaverit, aut sufficienter punitus sit, vel puniendus praevideatur poenis auctoritate civili sancitis.*

Le leggi tendono più a giovare che a nuocere; a garantire libertà, che a restringerla. Qualora il doppio fine della pena sia raggiunto nella supposta — *perfetta* — emenda del delinquente e lo scandalo sia riparato non ha più ragione di essere. Per questo il giudice e il superiore possono anche astenersi dall'infliggerla. Si dice *possono,* perchè è di loro giudicare della realtà delle condizioni e del fatto descritti. Al canone 2288 è ammessa la condanna condizionale.

Del pari è fatta facoltà di astenersi dall'infliggere la pena, quando altronde il delinquente è per lo stesso delitto già sufficientemente (proporzionatamente) punito, o sta per essere punito.

Regge la legittimità di questo disposto il fatto che il medesimo soggetto *uomo,* può essere suddito di entrambe le autorità: la ecclesiastica e la civile. E richiama il n. 2 pres. ciò che è decretato al canone 1933, § 3:

« In delictis mixtifori Ordinarii regulariter ne procedant cum reus laicus est et civilis magistratus, in rem animadvertens, publico bono satis consulerit ».

Qui però la disposizione non distingue; e il beneficio di essa può essere esteso anche ai chierici, quando per una ulteriore pena ecclesiastica *latae sententiae* (v. g. come al 2352) non si abbia preciso precetto di legge. Vedi, ad esempio, al Tit. XIV, h. l., *passim.*

3° *Poenam determinatam temperare, vel loco ejus aliquod remedium poenale adhibere aut aliquam poenitentiam injungere...*

È fatta facoltà di temperare una pena *ferendae sent.* ma determinata, ad esempio, una sospensione *ab officio et beneficio* (can. 2378) limitarla al beneficio; o invece di sostituirla con qualche rimedio penale, ad esempio, con la correzione pubblica, canone 2309, § 3, o qualche penitenza v. g. una elemosina, canone 2313-4. C. P. I. articoli 133, 135, 136, 139.

... si detur circumstantia notabiliter minuens. Se concorra una circostanza notevolmente attenuante v. g. la provocazione, canone 2205, § 4: oppure,

... vel habeatur quidem in emendatio aut inflicta a civili auctoritate castigatio, come sopra al n. 2.

...sed iudex vel Superior opportunam praeterea ducat mitiorem aliquam punitionem. Se ritenga cioè il giudice o superiore che non sia sufficientemente soddisfatto alla legge canonica colla pena civile inflitta, e con *lo stato* d'emenda in cui si trova il delinquente, infligge o la pena *determinata* temperata o adopera rimedi penali o penitenze.

Imperocchè la legge dev'essere osservata « lex semper loquibur » R. I. e non attenuata fino all'esaurimento della sua efficacia: la pena d'altra parte dev'essere proporzionata al delitto, canone 2218, § 1.

È poi ufficio del giudice applicarla secondo lo spirito che in essa manifesta la mente del suo autore, e vale qui la regola romana: « Iudex non debet lege clementior esse » R. I.

§ 4. *Poenam latae sententiae declarare generatim committitur prudentiae Superioris: sed sive ad instantiam partis cujus interest, sive bono communi ita exigente, sententia declaratoria dari debet.*

Si dice qui delle pene *latae sententiae,* e della sentenza declaratoria in ordine ad esse.

Il canone 2232 stabilisce la decorrenza della pena *latae sententiae* dalla consumazione consapevole del delitto, e dice scusato, in foro esterno, dalla di lui osservanza il delinquente, prima della sentenza *declaratoria,* se dall'osservanza ne venga *infamia;* eccepisce però per l'*arbitrio* qui lasciato al superiore. Vedi il testo.

La ragione per cui è fatta facoltà al superiore, nel caso, della sentenza declaratoria è attinente al duplice interesse: 1) della società, 2) del delinquente. La società nella sentenza declaratoria ha la certezza che un suo membro l'ha offesa e deve guardarsene; il delinquente solo dietro l'accertamento giuridico dato dalla medesima, si sobbarca al peso e al male della pena. Cfr. Lega, op. cit., 85 seg.

Per questo, può divenire obbligo per il superiore la sentenza declaratoria (can. 1608) sia ad istanza della parte o di chi abbia interesse, sia per ragione di pubblico bene (can. 1586) (1).

In mancanza di questo egli resta libero di pronunziarla o no la sentenza: in questo caso medesimamente la pena, come è detto al cit. 2232, § 1, « ipso facto in utroque foro tenet » (2).

Può esser utile al delinquente osservare, quando lo possa, la pena senza che venga pronunziata la sentenza declaratoria, per molte ragioni; ad esempio, per evitare la maggiore pubblicità di un giudizio, osservando anche fuori del proprio domicilio, una pena che a molti può sfuggire; e anche per non essere passibile del disposto del § 1 di questo canone; allora la declaratoria diverrebbe *anche* condannatoria, per l'aggiunta alla pena *determinata*.

La sentenza *declaratoria* a differenza della *condannatoria*, come fu notato « poenam ad momentum commissi delicti retrotrahit », canone 2232, § 2, perchè la pena è incorsa con la consumazione del delitto (perfetto). Nella sentenza declaratoria il giudice semplicemente « declarat crimen illa poena mulctatum jam patratum fuisse, ideoque poenam fuisse incursam » come insegnava il chiar. Sole, op. cit., 95 (3).

Non deve sfuggire che in questo § 4 si parla di superiore e non di giudice. Il giudizio sulla opportunità o meno della *declaratoria* è di chi con la potestà coattiva fa osservare la legge, e questo è del superiore: quando egli stesso non la faccia da giudice, dal suo tribunale fa pronunziare la *declaratoria* (can. 1573, 1606).

Richiama questo § 4 il canone 2233, § 1. *Nulla poena infligi potest, nisi certo constet delictum commissum fuisse et non legitime praescriptum* di cui inferiormente. Vedi anche il canone 2228.

Canone 2224, § 1. *Ordinarie tot poenae quot delicta.*

§ 2. *Si tamen propter numerum delictorum nimius esset poenarum infligendarum cumulus, prudentis judicis arbitrio relinquitur, aut poenam omnium graviorem infligere, addita, si res ferat, aliqua poenitentia vel remedio poenali, aut poenas intra aequos terminos moderari, habita ratione muneri et gravitatis delictorum.*

§ 3. *Si poena constituta sit, tum in conatum delicti, tum in delictum consummatum, hoc admisso, infligi tantum debet poena in consummatum delictum statuta.*

Determinati i limiti delle facoltà concesse a chi eseguisce la legge

---

(1) Vedi anche i canoni 1618–1625. È anche qui che in certi casi ricorre il principio « *Tenetur nuno prodere semetipsum* » come per l'inverso può darsi che per ragione d'interesse, di concorrenza od altro, convenga ad alcuno promuovere la *declaratoria*.

(2) Vedi CREUSEN – VERMEERSCH, *Summa*, n. 655–3.

(3) Cfr. THESAURUS, op. cit., P. I, c. 5 Resp. III; LUGO, *De Iust.*, II, 37, 134; BENED. XIV, *De Synod. Dioec.*, l. 10 c. 1; « Sententia *declaratoria* non est *poenae*, sed *criminis*; seu est declaratoria *facti* non *Juris* »; LEGA, loc. cit., 87.

penale, si considera in ordine alle medesime il *concorso* di più delitti consumati dallo stesso soggetto attivo e il relativo *cumulo* di pene.

La legge penale e la procedura romana considerarono la cosa, sotto tre ipotesi: concorso fra delitti publici (1), fra privati e publici, fra privati.

Per questi ultimi in particolare la norma fu così espressa da Ulpiano: « nunquam plura delicta concurrentia faciunt ut ullius impunitas detur: neque eium delictum ob alium delictum minuit poenam », fr. 2, D. 47, 1 e questa vale sia nel caso che taluno con diversi delitti offenda una o più persona o leggi, sia che con un solo delitto, sia che più volte offenda allo stesso modo la stessa persona o legge (al diritto romano è estraneo il concetto di delitto *continuato*). Vedi gli esempi, anche pei delitti pubblici e la procedura, in Ferrini, *Dir. Pen. Rom.*, Cap. VII.

La dottrina è sintetizzata nell'aforisma « Nullum delictum sine poena: quot delicta tot poenae » ma diversi metodi sono stati escogitati per applicarla: il *cumulo materiale* che, ad esempio, presenta l'inconveniente di condannare oltre i 100 anni: *la pena maggiore che assorbe la minore* che ingiustamente eguaglia chi ha commesso delitto una volta sola con chi più volte (di questo la R. I. *Poena majorabsorbet minorem* del D. R.): il *cumulo intensivo*, il più equo, perchè tiene in considerazione il soggetto responsabile e proporziona la pena *anche* alla sua capacità di sostenerla.

Il Diritto Italiano s'ispira al primo sistema (2), l. 1, Tit. III, C. III del C. P., *Del concorso di reati.*

In ispecie l'art. 72 applica la pena di morte al colpevole di più delitti ciascun dei quali importa l'ergastolo; l'art. 78 per più pene temporanee consente il quintuplo della più grave.

La grande varietà e la singolarità dei mezzi coercitivi del foro canonico consente di applicare agevolmente con spirito di equità maggiore, i criteri cui s'ispira il secondo sistema (3).

Dice il canone § 1. *Ordinarie tot poenae quot delicta.* È la regola esatta: tante pene quanto i delitti; ma appunto perchè esatta non sempre e non adeguatamente può essere applicata: non è delle cose morali il procedere coi mezzi del calcolo matematico.

Per questo dice il legislatore, temperando il rigore della norma — *Ordinarie.*

« Certe, absoluta justitia inspecta, qui ob plura crimina plures promeritus est poenas, eas omnes ex integro luere deberet, *absurdum est enim atque publicis moribus periculosum in delictorum multiplicitate impunitatis causam agnoscere* », insegnava il prof. Latini, op. cit. 289, e aggiungeva che però il temperamento era imposto: *a*) dalle condizioni psicologiche del soggetto a più pene; *b*) dalla fisica impossibilità di raggiungere

---

(1) Qui nuptas mulieres ausi sunt sapere (importa il *violare*) *duplici crimine* tenentur tam adulterii quam rapinae et opertet, acertuis punire. (c. n. pr. Cod. 9, 13, § 1).

(2) Il francese al secondo, art. 365 C. d'Istr. Crim.

(3) Cocchi, op. cit., 36.

nel tempo gli estremi di un cumulo matematico, o associare più pene quando si tratti, ad esempio, di una condanna a vita, o della pena capitale dove è in vigore.

Il giudice ha davanti a sè un precetto che si riporta nel *jus Decretatium* al c. 1, X, *De poenis* V, 37. « Ea quae frequenti praevaricatione iterantur, frequenti sententia condemnantur » ha aggiudicato una facoltà che *al suo arbitrio concede*, eccependo in qualche misura al rigore della norma di cui al canone 2220, § 1, allo stesso modo che per il precedente canone.

La pena di cui al presente è la correspettiva all'*azione penale*, di cui al 2210, § 1-1. Quando si tratti di rifazione di danni, ib. § 1-2, non può parlarsi di diminuzione, ma si esige per ogni delitto integrale riparazione: non è luogo per questo che ad *azione civile*, nonostante che eventualmente presso lo stesso giudice, ib. § 2 (l. *illud* 32, § si idem 1, ffrr. ad leg. *Aquiliam*).

Ma quando si hanno *più* delitti? La domanda non è, come può sembrare, superflua: è il numero che si cerca, e questo è dato dalla *giuridica individualità* del delitto.

Si ricordi quel che fu detto al canone 2195 che cioè il delitto non è il peccato, e anche al canone 2196.

Non può cercarsi nel delitto, opera essenzialmente *esterna*, una ragione di numerica individualità solo nell'interiore cambiamento o interruzione di volontà o proposito (1) come nel peccato.

Ben dunque s'intende, in primo luogo, essere più delitti che per sè richiamano più pene, l'offesa (2) di differenti leggi penali, ad esempio, il furto, l'omicidio, lo stupro, la bestemmia che alcuno possa aver commessi o per i quali unitamente venga sottoposto a procedimento penale.

S'intende facilmente, del pari, essere il medesimo caso nei riguardi del canone presente se alcuno commette lo stesso delitto, ma con intervallo di tempo sufficiente a distinguere come completa l'azione dell'uno indipendentemente dall'altra anche se ai danni della medesima persona o ente.

Un cassiere ruba al suo istituto diecimila oggi, ventimila lire un anno dopo: son due furti. Lo stesso dicasi se con un'*unica azione* si effettuino *più offese* alla legge penale: ad esempio, usando un gas venefico si uccidono più persone.

S'intende ancora che costituiscono un solo delitto più azioni, anche le varie nella loro specie, che concorrono al fine unico, ad esempio, di uccidere, di diffamare ecc. il che potrebbe essere o il portar armi vietate o corrompere un giornalista, secondo i casi. Vedi C. P. I., art. 81-84.

Al proposito, Thesaurus, *De Poenis*, loc. cit., 15: « Ex actibus cri-

---

(1) Ballerini Palmieri, *Opus. E. Mor.*, I, 244 segg.

(2) La difficoltà che S. Alfonso, l. 5, n. 36, riscontrava e dichiarava gravissima per dare una dottrina della distinzione dei peccati risentono i giureconsulti dottrinari per la distinzione dei delitti. Vedi Carrara, § 510.

minosis *solius principalis* seu gravioris delicti (relativamente alle pene) rationem haberi, quia delicta *praeambula in principali confunduntur* » e giustamente perchè hanno i preparatorii o collaterali ragione unicamente *di mezzo* o di circostanza aggravante. Chiamasi anche: *delitto complesso.*

Ma *quid juris*: *a*) quando *di seguito* dietro e durante il medesimo impeto di passione e lo stesso proposito criminoso si consuma più volte l'azione vietata e sancita di pene, ad esempio, chi *consummat pluries copulam eum eadem, in continenti,* chi seguita ininterrottamente a bestemmiare?

Perchè la ragione delle pene, anche nel foro ecclesiastico, è il danno consapevolmente portato (*a sè, alla società*) dal delinquente, *una sola azione dannosa* è, pare, per quanto *più grave* quella che risulta da ripetuti atti come nell'ipotesi configurata (1), e quindi un solo delitto. Può chiamarsi con nome specifico *delitto multiplo.*

Senza dire che a questa conclusione porta anche l'unicità dell'intento. « Asserendum est » scrive il Mendo, E. N., disp. 2-12, « in unico actu indivisibili voluntatis quoquis vult proferre plura perjuria etc..., *unicam numero dari malitiam* ».

Propende alla stessa il Card. Lega, op. cit., 27 portando un altro motivo: « Haec enim plura facta quasi materialiter in unum coaelescunt, *ratione temporis* et intentione agentis ».

b) quando *di seguito* ma con lunghi intervalli, ad esempio, nel concubinato, si commettono le azioni previste e colpite?

La legge suol colpirlo come un solo delitto perchè l'abito, e il tratto successivo che segue la serie degli atti delittuosi, costituiscono una *specie per sè stante,* con particolare danno (o scandalo). Due quindi sono gli elementi che portano *alla unicità.* Realistico l'uno: la presa abitudine; d'apprezzamento l'altro; la previsione del legislatore con la sanzione decretata. Chiamasi delitto *continuato.* Vedi C. P. I., art. 81.

Può darsi il caso inverso a quelli descritti, come quando considerato in sè e atteso l'intento della legge, non si può conoscere in un crimine possibilità di essere accoppiato come puro mezzo o parte integrante di altro delitto, ma si ritiene colpito *sempre* come figura di delitto distinta. Vedi, ad esempio, i casi del Tit. XIX di q. l.: « De abusu potestatis qui officii ecles. ». Non sono questi mai atti per sè indifferenti, e parte di un tutto.

L'unicità dell'intento criminoso non porta a una sola figura di delitto: abbiamo solo dei delitti *connessi.* Vedi C. P. I., art. 73. Rientrano come *giuridicamente distinti* nella sfera del presente § 1.

La regola: *ordinarie tot poenae quot delicta,* sottintende le descritte distinzioni. Quando al giudice consta che gravano la responsabilità di

---

(1) Qui la differenza (ancora) fra delitto e peccato appare chiara, come chiara è la differenza del modo d'infliggere pene di cui al presente, da quello usato – *ratione peccati* – quando il peccato è pubblico danno, giusta il cit. c. 13 *De Iud.*, X (II, 1). Vedi i canoni 1553, § 1-2, 2221.

un delinquente più delitti *realmente e giuridicamente* l'uno dall'altro distinti, ha aperto davanti a sè l'*arbitrio* che afferma qui come norma generica il legislatore, con la parola — *ordinarie* — e per il quale nei seguenti § 2, § 3 esplicitamente traccia alcuni fra i principali *criteri d'uso.*

È nel prudente impiego di questo potere discrezionale che il giudice evitando le innaturali asprezze di un cumulo di pene eccessivo, può mettere sulle bilancie della giustizia ogni benchè menomo delitto, e con aumenti di pene o alcuno dei rimedi penali o penitenze, far sentire per ogni violazione di legge la presenza delle necessarie sanzioni. Per questo:

§ 2. *Si tamen propter numerum delictorum nimius esset poenarum infligendarum cumulus prudenti judicis arbitrio relinquitur aut poenam omnium graviorem infligere, addita si res ferat aliqua poenitentia vel remedio poenali, aut poenas intra aequos terminos moderari habita ratio: ne numeri et gravitatis delictorum.*

Supposta la distinzione dei molteplici delitti e a norma di legge il cumulo *numerico* delle pene correspettivamente dalla stessa legge inflitte, è del giudice vedere:

1° Se questo sia eccessivo — nimius — tenuto calcolo delle condizioni del soggetto, dello spirito della legge, della sensibilità giuridica della società in cui si vive, delle circostanze estrinseche al soggetto stesso ecc. (Vedi anche il can. 2218, § 1).

2° Provvedere per una riduzione: *a) infliggendo solo la pena più grave.* Nel che non si cade negli eccessi del sopra citato sistema, accettato dal C. P. (d'istruz.) francese che all'articolo 365, capov., dispone: *In caso che il reo sia convinto di più delitti la pena maggiore sarà solamente pronunziata,* perchè ivi è fatta per tutti i casi occorrenti obbligo al giudice di provvedere in tal modo, qui è lasciato al *suo arbitrio.* Non sarà quindi che egli eguagli la sorte di chi una volta fu delinquente con quella di chi lo fu più volte. (Inoltre, Tit. X, h. l.), egli può aggiungere per meglio graduare il trattamento penale *qualche penitenza o rimedio penale; b) moderando le stesse pene* — nel numero, la durata, i modi aggiunti ecc. — *fra equi termini tenuto conto del numero e della gravità* (can. 2196) *dei delitti.* Lo spirito del presente § 2 esige che prima si faccia riduzione sul numero delle pene, poi sulla durata: dell'una e dell'altra, talora, può essere più grave per alcune persone *il modo,* v. g., la pubblicità (2309, § 3) ma per se stessa la giusta classifica è la descritta.

§ 3. *Si poena constituta sit tum in conatum delicti, tum in delictum consummatum, hoc admisso infligi tantum debet poena in consummatum delictum statuta.*

Dicemmo sopra al Tit. III del *conato.* Qui richiamiamo il can. 2213, § 3, in forza del quale non si riconosce responsabilità di conato, quando spontaneamente si desista dall'azione che lo costituisce e non risulti dalla medesima danno o scandalo.

All'applicazione del presente § 3 occorre dunque si tratti di conato giuridicamente riconosciuto tale, e di più colpito, *peculiari poena,* come è detto al § 4 del canone 2212.

È qui disposto che quando una pena è stabilita pel conato e una pel delitto consumato, si applica, avvenuto il delitto, solo quest'ultima (canone 2212, § 4). Non si fa luogo a cumulo a tenore dei precedenti § 1, § 2, nè ad aumenti.

Il conato è via al delitto, secondo la mente del legislatore, viene assorbito dal delitto.

Questo però è sempre vero, quando il conato sia, per l'azione che lo costituisce, *omogeneo* alla natura del delitto; ad esempio, l'attentato del matrimonio civile per il bigamo di cui al canone 2356: quando invece il *tentativo*, per l'azione che lo costituisce, fosse d'altra natura e già colpito da pena singolare, ad esempio, se alcuno falsifica un documento (can. 2362) per detrarre alla fama (can. 2355) di altri, il presente § 3 non ha luogo e in sua vece corre il precedente § 2. Cfr. « Monitore », loc. cit. (1). Non si ha nella seconda ipotesi il conato di cui al canone 2212, § 1, a mezzo di atti che *natura sua conducunt ad executionem delicti*. Vedi il detto al § 4 del canone 2212.

Le opportune precisazioni, ignote al diritto precedente, qui stabilite nel § e § 3 dal legislatore, risentono molto della scuola giuridica italiana. (Carrara, Giachetti, Paoli, Impallomeni, ecc.).

È indifferente che le pene per il conato e per il delitto sieno o no dalla stessa fonte. Agli effetti del presente canone 2224, una può essere, ad esempio, dal vescovo, l'altra dal diritto comune.

Canone 2225. *Si poena declaretur vel infligatur per sententiam judicialem, serventur canonum praescripta circa sententiae judicialis pronuntiationem; si vero poena latae vel ferendae sententiae inflicta sit ad modum praecepti particularis, scripto aut coram duobus testibus ordinarie declaretur vel inogetur iudicatis poenae causis, salvo praescripto, can. 2193.*

Come già vedemmo, in due modi viene giudizialmente applicata una pena, con sentenza. Si usa la sentenza semplicemente declaratoria, si usa la condannatoria. È qui stabilito, che nell'uno e nell'altro caso vengano esattamente osservate le prescrizioni legali della procedura per la sentenza giudiziale. Sono contenute nel Tit. XIII del libro IV. Vedi il detto canone 2217, § 1-3 (2).

Il rispetto alla procedura è garanzia *alla società*, che nell'ordinamento penale ha la sua difesa; al *reo* che in tal maniera è protetto contro possibili illegittime inframettenze; allo stesso *giudice* che così sa di poter rispondere del proprio operato.

Dell'editto del Pretore (3) è scritto al Fr. 2, § 10, *De orig. jur.* I, 2: « Eodem tempore et magistratus jura reddebant, et *ut scirent cives, quod jus de quaque re quisque dicturus esset teque praemunirent*, edicta proponebant. Quae edicta Praetorum *jus honorarium* constituerunt ».

---

(1) Vedi l'art. 76. C. P. It. Cfr. VERMEERSCH, III, n. 414.

(2) Cfr. CHIOVENDA, *Prolusione a l'anno accademico 1927.*

(3) BONFANTE, lezz. 1923, Roma.

Nelle fonti nostre, così al c. 64, C. XI, q. 3: « Non debet is poenam sustinere canonicam, in cujus damnatione non est canonica prolata sententia ».

Ma non è solo a mezzo di sentenza che s'infliggono pene: vedi i canoni 2220, 2221, 2222 sopra esposti. Quando è a mezzo di precetto particolare (can. 2310) è qui stabilito, che sia si tratti di penà *latae* sia *ferendae sententiae*, si adoperi *ordinariamente* lo scritto, o se il precetto è verbale si faccia alla presenza di due testimoni, indicando i motivi della pena; e questo tanto nel caso che il precetto abbia semplice valore di dichiarazione, quanto che di esecuzione. È detto al c. 48, X, *De sent. exc.*, V, 39: « Caveat praelatus... ne ad excommunicationem... absque manifesta rationabili causa procedat ».

Per il precetto verbale così alla risp. S. C. EE. RR., *Ord. Praed.*, 2 marzo 1866 ad 3: « Seu valeat suspensio oretenus et absque scripto nuntiata? ». « R. *Affirmative* cum feratur per modum praecepti particularis ».

Per la prescritta dichiarazione delle cause o motivi, vedi anche il cit. 2310 e il 2194 (1).

È detto *ordinarie* doversi in tal modo usare il precetto penale, perchè non così, ad esempio, in conformità del potere concesso al giudice dal canone 1640, § 2. Vedilo.

Sempre però dev'essere salvo il disposto del canone 2193, che per la *sospensione ex informata* lascia all'arbitrio dell'Ordinario manifestare o no le cause del provvedimento (2).

Il precetto *scritto* quando debba trasmettersi, se non può aver luogo l'impiego del censore, canone 1593, deve raggiungere la sua destinazione, a mezzo di raccomandata *con ricevuta di ritorno*, canone 1719, Reg. S. R. Rotae, 4 Aug. 1910, § 24. Sup. *Signaturae Ap.*, 6 marzo 1912, art. 16 (3).

(*Continua*) M. PISTOCCHI

QUESTIONI CANONICHE

Diniego della sepultura ecclesiastica.

1. La sepultura ecclesiastica è un punto trigonometrico in cui s'incontrano la pietà verso i trapassati, il culto divino, la disciplina sociale della Chiesa, il sentimento e la concezione stessa della vita. La semplice pietà verso i trapassati è già di per sé una professione di fede nella vita d'oltre tomba, senza la quale fede diventa un assurdo inconcepibile; ma quando questa fede poggia sui capisaldi

(1) « Nullius momenti est Scriptura quae nudum continet proeceptum », l. 11, § 14 *De legatis*, 2.

(2) Vedi il mio *De suspensione ex informata conscientia*, ib., Marietti, Torino, 1932.

(3) COCCHI, loc. cit., 37; cfr. *Pontificale Rom.*, Tit. *Ordo excomm. et absolv.*

delle certezze cristiane acquista una sacertà e una potenza che trascende le risorse della semplice natura e trasporta di colpo nei luminosi regni della Grazia; allora diventa atto di culto che non solo i privati, ma la Chiesa stessa, in forma publica, rende a Dio, primo principio ed ultimo fine, giudice e padre, creatore e redentore: a questo Dio la Chiesa da Dio costituita tra gli uomini si presenta in nome di Cristo Signore e mentre adora supplica per il defunto pace e perdono e luce di paradiso. La vita sociale della Chiesa non è così spezzata dalla morte ma vive ancora oltre, e vive potentemente, efficacemente, praticamente.

La sepultura ecclesiastica rientra così nel quadro mirabile della vita sociale della Chiesa e può essere compresa solo da chi la vive, questa vita, integralmente, consapevolmente. I momenti salienti della sepultura ecclesiastica sono la *traslazione* del cadavere alla chiesa funerante, le *esequie* e la *tumulazione* secondo le leggi canoniche e i libri liturgici. Atto quindi di diritto publico, che ha indubbiamente anche la sua importanza nella vita privata, ma la trascende.

2. Si comprende come la Chiesa, società perfetta, originaria e sovrana, circondi questo atto delle dovute cautele giuridiche, pur lasciando ai privati la libertà di esprimere in forma privata la loro pietà verso i defunti; non proibisce quindi la Chiesa, quando nega la sepultura ecclesiastica, di piangere o di pregare per il defunto, né di comporlo piamente nella tomba, ma solo nega il rito della sepultura *ecclesiastica,* il suo intervento ufficiale e sociale, insomma: il che quale cosa grave, terrificante sia, lo comprendiamo noi che viviamo la dolce realtà della unione filiale con la Chiesa, nutriti quotidianamente del suo latte divino. Ma anche chi rimane al di fuori di questa dolce realtà deve comprendere che triste cosa sia il diniego di quei riti dai quali non solo profumo di onore si effonde sulla memoria del defunto, ma copioso refrigerio di suffragi sull'anima di lui; dacché non ci vuol molto a farsi una idea della differenza che deve intercorrere tra la potenza della preghiera publica, ufficiale. solenne della Chiesa, Sposa di Cristo, Madre dei suoi fedeli, e quella dei privati. È quindi naturale che la concessione e la privazione della sepultura ecclesiastica si debbano considerare unicamente in questa atmosfera di vita supernaturale e sociale della Chiesa di Gesù Cristo.

3. Scaturiscono di qui le disposizioni canoniche elaboratesi nelle esperienze sociali della Chiesa lungo il corso dei secoli e fissate recentemente nel Codice di diritto canonico ai canoni 1239-1242, i quali stabiliscono dapprima la norma generale circa il diritto alla sepultura ecclesiastica spettante ai fedeli che non ne siano stati privati

(can. 1239), poi determinano chi ne sia privato (can. 1240) e l'ambito oggettivo della privazione (can. 1241) e finalmente fissano le sanzioni (can. 1242).

4. Hanno dunque diritto, in generale, alla sepultura ecclesiastica solo i fedeli che non ne siano stati privati. Quindi non potranno esservi ammessi coloro che muoiono senza battesimo (can. 1239, § 1), anche senza loro colpa, perché chi muore senza battesimo non muore nella Chiesa, non è ancora membro della Chiesa (cfr. can. 87 e Romani, *Institutiones iuris canonici*, lib. II): va tuttavia notato che il battesimo può essere di acqua, di sangue, di desiderio; quindi un martire della fede, beninteso, deve considerarsi come battezzato... *et amplius*: altrettanto si dica di chi avesse ardentemente desiderato di essere battezzato e tuttavia (caso assai ipotetico) fosse morto senza battesimo di acqua. I catecumeni, quelli cioè che si stanno preparando al battesimo, come un giorno si faceva ovunque e come tuttora si pratica in terra di missioni tra gli infedeli, a dir vero non sono ancora membri della Chiesa; né tra essi tutti arderanno di tale desiderio da potersi ritenere già rigenerati dal così detto battesimo di desiderio; nondimeno per quanto si riferisce alla sepultura ecclesiastica, *oggi* non v'è dubbio, per espressa disposizione di legge, che si considerino come battezzati (can. 1239), a patto che siano deceduti senza battesimo senza loro colpa, ma forse per colpa altrui, sia dei genitori, sia dei catechisti, sia del missionario o di altri o di nessuno, ad esempio per morte improvvisa. Dissi *oggi,* perchè non erano concordi i canonisti, specialmente prima di Innocenzo III (cfr. cap. *Apostolicam* 2, X, 43), la cui risposta neppur a tutti parve categorica (cfr. D'Annibale, I, 115, n. 34). Tali concessioni non vulnerano anzi confermano il principio che la sepultura ecclesiastica non si possa negare a coloro che sono stati validamente battezzati, a meno che non ne siano stati privati con espressa disposizione di legge (can. 1239, § 3).

5. Resta quindi a vedere chi effettivamente dei battezzati ne sia stato privato. Il diritto canonico vigente priva della sepultura ecclesiastica: 1° coloro che notoriamente sono apostati dalla fede cristiana o adepti a una setta eretica o scismatica o a una setta massonica o ad altre società dello stesso genere; 2° gli scomunicati e gli interdetti dopo la sentenza declaratoria o condannatoria; 3° coloro che si sono deliberatamente data la morte; 4° i morti in duello o in seguito a ferite riportate in duello; 5° coloro che hanno ordinata la cremazione del proprio cadavere; 6° altri peccatori publici e manifesti (can. 1240, § 1). Si può ravvisare il motivo fondamentale della disposizione nella tutela della unione con la Chiesa e del

buon costume dei fedeli. Per il primo capo sono privati della sepultura ecclesiastica i secessionisti e gli estromessi, per il secondo alcuni dei più gravi delinquenti publici.

I. Quanto ai primi non è qui il caso di dilungarci; basta ricordare il solenne principio, del resto così spontaneo, enunciato da S. Leone il Grande: « Nos autem, quibus viventibus non communicavimus, mortuis communicare non possumus » (c. 1, Decr., C. XXIV, q. 1) e ripreso da Innocenzo III: « Sacris est canonibus institutum ut quibus non communicavimus vivis, non communicemus defuntis; ut careant ecclesiastica sepultura, qui prius erant ab ecclesiastica unitate praecisi, nec in articulo mortis Ecclesiae reconciliari voluerint » (c. 11 X, III, 28).

Apostati dalla fede sono i battezzati che si staccano totalmente dalla fede cristiana per professarne un'altra o anche nessuna; sono notorii di diritto se per tale crimine sono già stati condannati, di fatto se esso è conosciuto in modo da potersi provare giudizialmente (can. 1325, § 2 e 2197, n. 3). Essi sono privati della sepultura ecclesiastica anche se non hanno aderito a setta alcuna.

Eretici sono quei battezzati che con pertinacia negano o mettono in dubbio una verità di fede divina e cattolica; scismatici invece quelli che pur essendo battezzati rifiutano di sottostare al Romano Pontefice o di comunicare con i cattolici che gli sono soggetti (can. 1325, § 2). Si comprende di qui quale sia una setta eretica o scismatica, e quali siano coloro che vengono privati della sepultura ecclesiastica per essere « sectae haereticae vel schismaticae... notorie addicti »; se quindi fossero notoriamente eretici o scismatici, ma non ascritti o non adepti ad una di coteste sètte, non sarebbero compresi in questo capo, ma, forse, in uno dei seguenti.

Accanto alle sètte eretiche o scismatiche la legge colloca le sètte massoniche, di qualsiasi rito o grado senza distinzione, ché sono tutte *eiusdem furfuris*, sia dal punto di vista religioso, sia da quello sociale o politico, checché se ne pensi, checché se ne dica. Accanto ad esse altre ne accenna il canone, senza definirle, o lasciando che le definisca l'Ordinario del luogo; ma non sarebbe difficile individuarle; per esempio le associazioni di atei militanti, le società teosofiche, le società spiritistiche, le società anarchiche e così via, anche se non sono state espressamente condannate dall'autorità ecclesiastica: la condanna la portano nel fine e nei mezzi. Sugli scomunicati e gli interdetti (naturalmente con interdetto personale, dacché l'interdetto locale può entrare in giuoco sotto altro aspetto) nulla c'è da aggiungere.

II. Seguono gli esclusi *ratione peccati*: tra essi vengono in prima linea i suicidi deliberati e poi i duellanti morti sul campo o in seguito a ferite riportate nello scontro; questa barbara vigliaccheria meritava ancora di esser trattata come la coscienza civile e cristiana oggi universalmente la bolla: né sono mancate opportune istruzioni di Ordinari locali in proposito; e bene ha fatto il Codice a precisare che in questa sanzione canonica cadono i duellanti (quindi né i padrini né quelli che assistono) anche se non muoiono subito, ma solo « ex vulnere inde relato ». Il duello non è una rissa che esplode improvvisamente, ma un certame a primo sangue o a morte, premeditato, preparato, secondo un determinato cerimoniale così detto cavalleresco (ironia delle parole e delle cose).

Altra barbarie qui colpita è la cremazione; chi ordina che il proprio cadavere venga cremato, rimane privo della sepultura ecclesiastica anche se, per qualsiasi motivo indipendente da lui, la cremazione poi non avesse più luogo. Ma se la creazione è stata ordinata *da altri*, non si perde dal defunto il diritto alla sepultura ecclesiastica e quindi, quel che più importa, alle esequie religiose, sia *praesente* sia *absente* cadavere; a patto che sia messo bene in chiaro che la cremazione è contraria alla volontà del defunto. Non è qui il caso di trattenerci su questa barbarie della cremazione, della quale abbiamo parlato altrove; ma non si farà mai abbastanza perché essa trovi nelle sanzioni delle leggi statuali non una regolamentazione ma la liquidazione completa, reclamata dalla nostra civiltà cristiana. Con la barbarie non si transige, anche se si orpella. Parlo della cremazione di lusso; dappoiché se un caso straordinario lo esigesse, tutti son d'accordo che sarebbe lecito anche bruciare i cadaveri. Io per conto mio in quasi quattro anni di guerra non mi sono mai trovato in questa necessità e stento assai a credere che oggi sia facilmente occorribile; quando proprio fosse necessario, un po' di calce viva o di acidi caustici sopperirebbero alla bisogna anche in sepolture inumatorie ordinarie.

Più imbarazzante si fa la questione quando si tratta di escludere dalla sepultura ecclesiastica i publici peccatori; ma per i publici concubinarii o per coloro che notoriamente gestiscono le case di peccato o vi dimorano facendovi *sui corporis quaestum*, non c'è dubbio; così pure per chi notoriamente ritenesse roba usurpata alla Chiesa o per un notorio strozzino, o un ostinato a non far la Pasqua, inflessibile ad ogni richiamo, sordo ad ogni invito, non esiterei a negare l'onore della sepultura ecclesiastica: ma non sarebbe male se il parroco si premunisse per tempo domandando al suo Ordinario come regolarsi con questo o quel publico peccatore se venisse a

morte. Quanto a coloro che ricusassero il sacerdote in punto di morte, nulla è detto nel Codice; né pare che per questo solo si possano comprendere in uno dei capi sopra esaminati. Quindi bisogna andare assai cauti; e le cautele il Pastore che abbia un pochino di fede le usa prima, assai prima, perché questo non avvenga mai; e l'esperienza mi insegna che volendo seriamente, potrà evitare tale dolore, tale scandalo e tale imbarazzo. Si esamini ogni sera prima di andare a letto su questo punto e non sarà mai preso alla sprovvista; pensi che il rifiuto qualche volta è stato causato solo dalla condotta del sacerdote. E mediti questi profondi e teneri suggerimenti di Santa Chiesa: « Sancta Mater Ecclesia benigna et misericors erga filios suos, eos salvos fieri vehementer cupit. Sanctissimus D. N. hoc spiritu imbutus recte novit quod impietas impii non nocebit ei in quacumque die conversus fuerit ab impietate sua. Hinc, perspectis omnibus expositis peculiaribus circumstantiis et rite perpensis, decrevit in iisdem tolerari posse quod sepultura ecclesiastica illi gaudeant et publicae preces seu suffragia pro iis fundantur, qui, adhuc viventes catholicae Ecclesiae erant membra, quamvis in articulo mortis sacramentis refici recusaverint, dummodo *vel minima spes* interluceat, ipsos patuisse de peccatis commissis contributionem concipere et ad Deum ante obitum ex corde converti » (S. Off., 14 febr. 1829, ad 1).

6. Comunque la privazione della sepultura ecclesiastica colpisce unicamente gli ostinati, non quelli che prima di morire « aliqua dederint poenitentiae signa » (can. 1240, § 1), « nec in articulo mortis Ecclesiae reconciliati fuerint », come dice Innocenzo III: i quali segni di penitenza nessuno può apprezzarli meglio del sacerdote; ma potranno constare anche in altri legittimi modi, come con documenti o con testi. Comunque poiché per i battezzati il diritto alla sepultura è certo, se sorge il dubbio sulla privazione di questo diritto incorsa o meno, la legge fa obbligo di consultare l'Ordinario se vi sia tempo e comodò; altrimenti, o in ogni caso permanendo il dubbio, la sepultura ecclesiastica non si può negare, perché « in dubio melior est conditio possidentis » e « in dubio favetur reo » e « in dubio quod minimum est tenemus »; ma si deve badar bene a rimuovere lo scandalo con opportune dichiarazioni e cautele (can. 1240, § 2).

7. Da quanto abbiamo detto si deduce che la privazione della sepultura ecclesiastica ha sempre un alto fine spirituale ed un potente valore sociale, sia educativo sia medicinale, ma non è sempre pena nel senso strettamente giuridico del termine, dappoiché oltre che a colpire certe aberrazioni morali e giuridiche, tende anche

a rimuovere lo scandalo; ecco perché anche quando con manifesti atti di resipiscenza fosse venuta a mancare la base alla pena, rimarrebbe sempre l'obligo di evitare lo scandalo, per diritto naturale e divino; ed ecco ancora perché oltre ai casi di vero e proprio delitto contemplati nel quinto libro del codice per i suicidi (can. 2350, § 2), duellanti (can. 2351, § 1), scomunicati (can. 2260, § 2) ed interdetti (can. 2275, n. 4) altri ne sono compresi in questa legge della privazione della sepultura ecclesiastica, come gli ascritti ad associazioni empie e i publici peccatori.

8. Abbiamo già toccato in che cosa consista la privazione della sepultura ecclesiastica; essa nulla toglie dell'elemento umano di pietà verso il defunto, ma non vi aggiunge nulla dell'elemento divino, per così dire, publico, nulla del sacro rito liturgico; quindi per chi è privato della sepoltura ecclesiastica non ha luogo la traslazione del cadavere in chiesa, non la celebrazione delle esequie, non accompagno rituale al cimitero, non tumulazione nel luogo benedetto con le preci del rito; ma, ripetiamo, non è vietato porre, per esempio, la croce sul carro o sulla tomba, né accompagnare privatamente la salma al camposanto, né recitar privatamente preci. Ma non si può celebrare la Messa esequiale, neppure assente cadavere, nè la Messa funebre del terzo, dell'ottavario, del trigesimo, dell'anniversario, né altri publici ufficii (can. 1241), come suono di campane, presenza del sacerdote con la stola, associazione da parte di religiosi o di confraternite in divisa e con le insegne o con torcie; si trattasse pure di un confratello, di un dignitario, di un alto magistrato, di un principe anche reale. È storica la risposta che Gregorio XV si sentì in dover di dare il 16 febbraio 1842 a proposito dell'ufficio che si desiderava compiere anche col rito cattolico per la Regina Carolina di Baviera, protestante, e la risposta data il 9 luglio dello stesso anno al Presidente dei Benedettini Schiresi, in diocesi di Monaco, in cui proibiva che per detta regina, morta protestante si celebrasse la Messa funebre o si facesse qualsiasi publico ufficio anche sotto colore di suffragi per tutti i defunti della famiglia reale che era cattolica; « nec enim — diceva — permittere possumus ut ullo modo fraus fiat prohibitioni illi, quae in catholica ipsa doctrina innititur, de sacro funere pro defunctis acatholicis non celebrando »; né altrimenti Pio IX il 23 marzo 1859 (cfr. *Analecta jur. pontif.*, ser. IV, 1860, col. 2391 e 2390). Onde si spiega come ad alcuni cattolici bavaresi abbia fatto impressione anche la partecipazione di persone del clero, sia pure non come ministri di culto, ai funerali di Hindenburg e del re di Jugoslavia: tanto è vivo in quel popolo il sentimento della fede cattolica.

Si è detto che chi è privo della sepoltura ecclesiastica non può essere tumulato nel sacro, come dice il nostro popolo; deve esser quindi tumulato nella parte non benedetta riservata a tal uopo secondo il canone 1212; la tumulazione di siffatto cadavere nel luogo sacro porterebbe con sé la violazione soltanto se si trattasse di un infedele o di uno scomunicato con sentenza condannatoria o declaratoria, secondo il canone 1207 in combinazione col 1172, § 1, n. 4; ciò imporrebbe la riconciliazione (can. 1207); ma a differenza della chiesa violata, dalla quale bisogna rimuovere il cadavere « excommunicati vel infidelis » (can. 1175) dal cimitero è prescritta solo la rimozione « excommunicati vitandi » (can. 1242 e cfr. can. 2258); ma in ambedue i casi la esumazione non obliga se non può farsi senza grave incommodo, gravità vera e seria e non il solito malcontento del pezzo grosso; gravità che dovrà essere naturalmente maggiore quando si tratta di una chiesa: se i canoni ci sono, è doveroso che si faccian pesare quanto veramente pesano. Comunque, trattandosi della esumazione, per il canone 1214 ne dovrà dare la licenza l'Ordinario, il quale potrà così ponderare anche la gravità dalla cosa.

Per le pene del caso puoi vedere il canone 2339.

s. r.

NOTE E DISCUSSIONI

In un'adunanza distrettuale di sacerdoti presieduta dal sottoscritto si è trattata la questione: *Vicari cooperatori in ordine all'assistenza al matrimonio* (can. 476, § 6, e 1096 del Codice di diritto canonico).

Si riassume la questione, che tuttora si agita, se il vicario cooperatore, a cui non è stato limitato il potere, possa validamente assistere al matrimonio senza delega del parroco. Premessa la esposizione della figura del vicario sostituto o del vicario adiutore, i quali debbono sostituire e supplire il parroco assente o impedito e che perciò, *ratione officii et muneris adimplendi,* debbono avere facoltà di assistere senz'altro ai matrimoni, si nota che è assai diversa la figura del vicario cooperatore, che è un aiuto per il parroco, che esercita effettivamente le sue funzioni. A tale ufficio di aiuto non è affatto necessaria la facoltà di assistere validamente al matrimonio senza delega speciale o generale del parroco: tale facoltà potrebbe creare anche un pericoloso dualismo tra il cooperatore ed il parroco. L'aiuto al parroco importa dipendenza dal parroco e non

può togliere la direzione al parroco con una facoltà, che potrebbe portare il cooperatore a sostituirsi, sia pure insensibilmente, al parroco nella delicata materia dei matrimoni.

Ciò si può forse dedurre dalle stesse espressioni del Codice: « Vicarius substitutus... locum parochi tenet etc. » (can. 474); « Adiutori, si in omnibus suppleat parochi vicem, iura omnia et officia competunt parochorum propria etc. » (can. 475, § 2); invece il cooperatore « debet ratione officii parochi vicem supplere eumque adiuvare etc. » (can. 476, § 6). In che cosa consista il « vicem supplere » di questo canone è spiegato dalla particola susseguente « eumque adiuvare » e quindi si risolve in un aiuto: tutt'al più potrà importare la facoltà in discussione in qualche eventuale assenza del parroco, ma non mai presente il parroco stesso in parrocchia.

Il fatto, che il canone 1096 eccettua il cooperatore dalla proibizione di conferirgli una delega generale, significa semplicemente che il parroco può dare tale delega generale al cooperatore, ma non significa, nè può significare che il cooperatore la abbia *ex officio*.

Il fatto, che il canone 476, § 6, eccettua solo la Messa *pro populo* dal ministero del cooperatore, significa che il parroco non può imporre al cooperatore l'applicazione della Messa *pro populo* senza dargli la rispettiva elemosina, oltre la retribuzione come cooperatore; mentre può imporgli di aiutarlo in tutte le altre cose, senza altra retribuzione.

La diversità di attribuzioni del cooperatore da quelle del sostituto e dell'adiutore deve portare alla diversità di facoltà rispettive.

Pertanto, senza pretendere di decidere la questione, si opina che il cooperatore non possa validamente assistere al matrimonio senza delega del parroco.

Essendo però probabili ambedue le sentenze, fino a che non venga una decisione superiore, chi assistesse assisterebbe validamente perchè la Chiesa supplisce, *stante dubio juris*.

CARLO PREP. GRAZIOLI.

RECENSIONI

Sac. dott. A. Bonardi, *Principii e norme di buona creanza.* Firenze, Soc. editr. fiorentina, pag. 155. — L. 7.

Non la stucchevole tiritera di singhiozzevoli monitorii, ma lo sviluppo di una vita che sale sale sotto il raggio del sole verso il cielo. Pagine di una psicologica visione così penetrante e di così efficace potenza formativa debbono essere largamente diffuse, nè solo tra i seminaristi, ma anche tra sacerdoti dell'uno e dell'altro clero.

P. Giuseppe Ledit, S. J., *La Religione e il communismo.* Milano, « Vita e Pensiero », 1937, pag. 75. — L. 2.

Accanto alla recente enciclica « Divini Redemptoris » da noi riportata nel fascicolo di marzo e alla bibliografia ivi segnata, sarà utile mettere queste pagine limpide e serene ma per questo terrificanti per conoscere e far conoscere il communismo. Le raccomandiamo ai nostri lettori.

G. M. G., *La Grande Maestra della vita interiore* ossia *Il mese di Maggio della Religiosa.* Considerazioni per ogni giorno del mese di maggio con relativo omaggio e giaculatoria. In-16°, 1936, pag. 168. Torino, Casa Editrice Marietti. — L. 3.

Le Religiose che attingeranno da questo volumetto, non potranno che ritrarre segnalati vantaggi spirituali e nel medesimo tempo conforti ineffabili.

L'Autrice è a conoscenza di tutto ciò che costituisce il ritmo di vita delle Religiose, in modo speciale di quelle che oltre all'essersi consacrate a Dio mediante i voti di povertà, di castità e d'obbedienza, si prodigano con incessante ed ammirabile abnegazione per il servizio del prossimo, negli ospedali, nelle prigioni, nelle scuole e via dicendo.

Essa si addentra nelle particolarità della vita religiosa e di questa mette in evidenza gli obblighi, le responsabilità, i molteplici chiaroscuri, le radiosità sublimi. Poichè la grazia divina non sopprime la natura, ma soltanto la nobilita e poichè la natura si manifesta, più o meno, quale essa è, in tutti, anche nelle persone che solennemente hanno fatto il divorzio dal mondo e talvolta produce degli smarrimenti, delle debolezze che sono null'altro che effetto dell'indole, della imprevidenza, del temperamento; così l'A. di questo volume si occupa con finezza d'indagine delle molte difficoltà che le Religiose incontrano o possono incontrare sia dall'esterno che dall'interno, oppone a tali difficoltà il necessario rimedio, conciliando la severità con la dolcezza, l'istruzione dell'intelletto con le più soavi emozioni del cuore. Anche nella trattazione degli argomenti più comuni, e che per quanto comuni, per la loro spiccata importanza, non si potevano omettere, questo volumetto presenta un grande florilegio di alti e nobili pensieri, di sante esortazioni che elevano l'anima e la santificano.

Direttore responsabile: Mons. Silvio Romani

Imprimatur: † Aloysius Traglia, Archiep. Caesarien., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi 16